SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. **12**.

Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

Art. 2.

Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi.

2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.

Art. 3.

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

1. I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I.

Art. 4.

Generatori di aerosol

1. I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.

2. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.

Art. 5.

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.

2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.

Art. 6.

Modifiche

1. All'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato
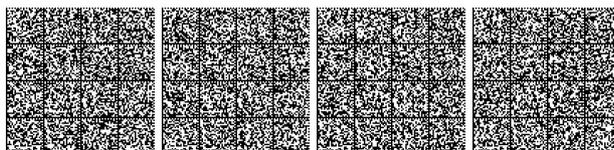
del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».

2. Nell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse.

3. Nell'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».

4. All'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;

c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;

b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;

c) l'articolo 4, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;

e) l'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni;

f) l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;

g) l'Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.

2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.

Art. 10.

Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonché dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
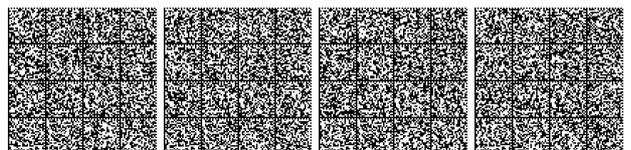
ALLEGATO I (previsto dall'articolo 1, comma 2)

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. Prodotti venduti a volume (valore in ml.)

Vino tranquillo	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo gli 8 valori seguenti: ml. 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500
Vino giallo	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo il valore seguente: ml: 620
Vino spumante	Nell'intervallo tra 125 ml. e 1 500 ml. solo i 5 valori seguenti: ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1 500
Vino liquoroso	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo i 7 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo i 7 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500
Bevande spiritose	Nell'intervallo tra 100 ml. e 2 000 ml. solo i 9 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1 000 - 1 500 - 1 750 - 2 000

2. Definizioni dei prodotti

Vino tranquillo	Vino di cui all'articolo1. paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([1]) (codice NC ex 2 204).
Vino giallo	Vino di cui all'articolo 1. paragrafo 2. lettera b)), del regolamento (CE) n. 1 493/1999 (codice NC ex 2 204) con denominazione d'origine ≪Côtes du Jura≫, ≪Arbois≫, ≪L'Etoile≫ e ≪Château Chalon≫, in bottiglie di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli ([2]).
Vino spumante	Vino di cui all'articolo1. paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punti 15, 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 (codice NC 2 204 10)
Vino liquoroso	Vino di cui all'articolo1. paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punto 14del regolamento (CE) n. 1 493/1999 (codici NC 2204 21 - 2204 29)
Vino aromatizzato	Vino aromatizzato di cui all'articolo2. paragrafo 1, **lettera a),** del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ([3]) (codice NC 2205)
Bevande spiritose	Bevande spiritose di cui all'articolo 1. paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ([4]) (codice NC 2208)

([1]) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)
([2]) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (CE) n. 382/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 12)
([3]) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005
([4]) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 2007/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 febbraio 1975, n. L 42.

— La direttiva 75/106/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 settembre 2007, n. L 247.

— La direttiva 76/211/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 febbraio 1976, n. L 46.

— La direttiva 80/232/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 25 febbraio 1980, n. L 51.

— L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n.88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161 S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato B

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

Note all'art. 1:

— L'art. 2, commi primo e secondo, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1978, n. 316, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.».
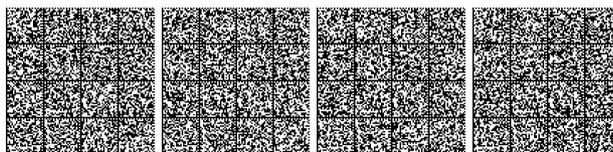
— L'art. 2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 maggio 1980. n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1980, n. 211 , così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — Un prodotto è preimballato quando è preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantità di prodotto così racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato.».

Note all'art. 4:

— L'art. 1 e l'art. 4, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1982, n. 284., così recitano:

«Art. 1. Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere.».

«Art. 4. Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunità economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacità totale pari od inferiore a 150 *ml)* devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;

b) il simbolo di conformità al presente decreto, ossia il simbolo «Є» (epsilon rovesciato);

c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;

d) le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;

e) il contenuto netto in peso ed in volume.».

— La direttiva 757324/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 giugno 1975, n. L 147.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1975, n. 326, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Controlli)*. — *Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi;*

Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.

Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.»

— Il testo dell'art. 1 e 12, della citata legge 25 ottobre 1978, n. 690, come modificati dal presente decreto, così recitano:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti:

pari a valori prefissati dal produttore;

espresse in unità di massa o di volume;

superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.»

«Art. 12 *(Sanzioni)*. — Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa *da 51,65 euro a 516,46 euro*.

Chiunque produce, o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa *da 103,29 euro a 258,23 euro*.

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'art. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa *da 51,65 euro a 516,46 euro*.

Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa *da 51,65 euro a 516,46 euro*.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa *da 25,82 euro a 258,23 euro*.

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».

Note all'art. 7:

— Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1976, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1976, n. 233.

— La legge 25 ottobre 1978, n. 690, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1978, n. 316.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1980, n. 211.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1982, n. 312.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1982, n. 312.

— La legge 16 febbraio 1987, n. 47, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1987, n. 47.

— Il decreto del Ministro delle Politiche Comunitarie 1° marzo 1988, n. 131, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1988, n. 97.

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, è pubblicato nella 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

10G0026
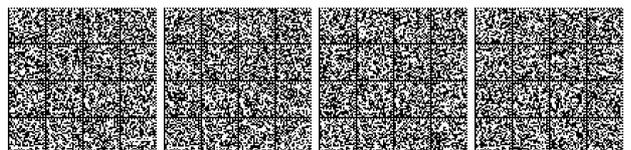
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 3 febbraio 2010.

Inserimento dell'articolo 28-*bis* nel regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la delibera in data 20 gennaio 2010 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha inserito l'art. 28-*bis* nel regolamento interno;

Decreta:

Dopo l'art. 28 del regolamento interno è introdotto il seguente art. 28-*bis* regolamento interno:

«Art. 28-*bis (Sessione sullo stato delle attività del Consiglio Superiore della Magistratura).* — 1. Il Consiglio dedica annualmente una sessione di lavori all'esame dello stato delle sue attività.

2. La sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio si articola in una o più sedute, convocate dal Comitato di Presidenza.

3. Nel corso dell'esame sullo stato delle sue attività il Consiglio procede:

a) all'esame dell'attività delle Commissioni, anche sulla base di relazioni presentate dalle Commissioni stesse, avuto riguardo, in particolare, ai tempi di definizione delle pratiche e all'andamento del contenzioso sulle relative delibera;

b) all'esame delle attività del Comitato scientifico, del Comitato per le pari opportunità in magistratura e dei comitati e gruppi di lavoro eventualmente istituiti;

c) all'esame delle problematiche attinenti all'organizzazione del Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento di disciplina del personale e le disposizioni di cui al regolamento di amministrazione e contabilità;

d) alla programmazione delle attività per il successivo anno ed all'individuazione degli obiettivi di lavoro da perseguire in via prioritaria.

4. All'esito della sessione, il Consiglio può impartire direttive alle Commissioni ai sensi dell'art. 21.

5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato delle attività del Consiglio sono comunicati a tutti i magistrati».

Roma, 3 febbraio 2010

NAPOLITANO

Il segretario generale: VISCONTI

10A01836

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorità di bacino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le note delle amministrazioni interessate che, nel chiedere le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, danno analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2007 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in particolare l'art. 41, comma 1, come modificato dall'art. 23, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni autorizzate sono comunque subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica, e che sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, la dotazione organica è individuata in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge;

Visto il comma 6-*bis* del citato art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il divieto di assumere previsto dall'art. 17, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, le amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, portati a compimento gli adempimenti di cui alle citate disposizioni, accertata dagli organi competenti la realizzazione degli obiettivi di risparmio assegnati secondo le modalità indicate, possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato.

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 186
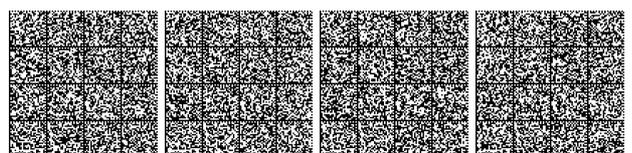
ALLEGATO

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Assunzioni comma 523 articolo 1 legge 296/2006		
Amministrazione	**Unità**	**Onere a regime**
CONSIGLIO DI STATO	3	101.843,47
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Dip. politiche di sviluppo di cui 5 progressioni verticali	12	194.884,00
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Isp. centr. controllo qualità - di cui 7 progressioni verticali	10	85.532,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Archivi notarili	4	164.300,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento giustizia minorile	6	225.689,00
Ministero della Giustizia - DOG	1	31.478,13
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ramo infrastrutture)	24	835.057,68
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ramo trasporti)	41	1.199.642,63
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	14	487.784,00
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	49	1.124.405,00
Ministero dell'Economia e delle Finanze	93	3.348.930,00
Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza	76	2.530.800,00
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI		
INPS di cui 711 progressioni verticali	1001	11.140.477,00
ENAC	7	230.161,13
INAIL di cui 31 progressioni verticali	35	282.111,61
IPOST	1	32.718,30
INPDAP di cui 40 progressioni verticali	44	273.343,00
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	1	34.433,63
UNIRE - progressioni verticali	3	13.845,00
IPSEMA di cui 5 progressioni verticali	7	44.812,77
AGENZIE		
AGENZIA DELLE DOGANE di cui 55 progressioni verticali	152	3.960.153,15
AGENZIA DELLE ENTRATE	254	10.174.495,78
AGENZIA DEL TERRITORIO di cui 150 progressioni verticali	220	3.162.232,66
AGEA di cui 2 progressioni verticali e 2 assunzioni part time	4	61.687,06
ENIT di cui 6 progressioni verticali	7	58.070,00
AUTORITA' DI BACINO		
AUTORITA' DI BACINO FIUME ADIGE progressioni verticali	2	15.536,66
AUTORITA' DI BACINO FIUME PO' progressioni verticali	2	4.606,94

10A01840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Munzi Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Munzi Rita, nata l'8 ottobre 1957 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» il 22 gennaio 1990, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion» spagnolo del 29 maggio 2009;

Considerato che l'istante è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) dal 23 giugno 2009;

Preso atto che il la sig.ra Munzi ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Roma il 13 settembre 2006;

Considerato infine che ha superato le prove scritte presso la Corte d'Appello di Roma dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2002;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 4 dicembre 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;

Decreta

Art. 1.

Alla sig.ra MUNZI Rita, nata l'8 ottobre 1957 a Roma (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense (Sede Amministrativa di Via del Governo Vecchio n° 3, Roma) domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova è orale e verte su Elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01794

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Monaldi Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Monaldi Alessandra, nata il 27 dicembre 1981 a Cortona (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo profes-

sionale di «Advocat» – rilasciato dal «Il.ustre Col.legi d'Advocats de Lleida» (Spagna), presso cui è iscritto dal 31 luglio 2007 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
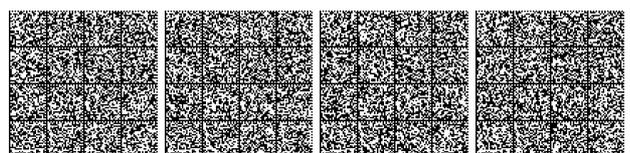
Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "dottore in Giurisprudenza" conseguito presso la Università degli studi di Camerino il 20 luglio 2005, omologato in Spagna dal Ministerio de Ciencia e Innovaciòn il 14 luglio 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo il 27 ottobre 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Monaldi Alessandra, nata il 27 dicembre 1981 a Cortona (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, Sede amministrativa, Via del Governo Vecchio n. 3, Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01795

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione del «Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sondrio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 21 maggio 2009 prot. m. dg DAG 24 giugno 2009, n. 85167.E, integrata il 29 settembre 2009, prot. m. dg DAG 9 ottobre 2009, n. 123495.E e prot. m. dg dag 20 gennaio 2010 n. 8850.E, con la quale il dott. Grimaldi Francesco, nato a Sondrio il 21 gennaio 1964 in qualità di presidente e legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sondrio, con sede legale in Sondrio, via Mazzini n. 9, codice fiscale n. 93000810148, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento del «Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sondrio» tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante del «Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sondrio» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività, sita in via Mazzini n. 9, Sondrio e che i formatori nelle persone di:

dott. Caradonna Marcella, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio1959,

dott. Gentile Giuseppe, nato a Cosenza il 13 luglio 1960;

dott. Paini Gianpaolo, nato a Cremona il 26 gennaio 1944,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento del «Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sondrio», con sede legale in Sondrio, in via Mazzini n. 9, codice fiscale n. 93000810148, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01944

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Modifica dei PP.D.G. 14 settembre 2009, 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota», in Candela.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 14 settembre 2009, 7 ottobre 2009 e 10 dicembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota» con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67, P.IVA n. 03305790713, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 22 dicembre 2009 prot. m. dg DAG 11 gennaio 2010, n. 2453.E, integrata il 20 dicembre 2010 prot. m. dg DAG 22 gennaio 2010, n. 10651.E, con la quale il rag. Tota Antonio, nato a Bari il 2 settembre 1979, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione e la cancellazione di un formatore nella persona del prof. Cardillo Mario nato a Volturino (Foggia) l'8 luglio 1955;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Preziuso Raffaele nato a Lucera (Foggia) il 30 ottobre 1951;

prof. Galli Marco nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 19 gennaio 1974,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Atteso che a seguito della cancellazione del prof. Cardillo Mario i requisiti posseduti da associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota» risultano comunque conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare che l'istante dispone in ogni caso di almeno tre formatori in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 14 settembre 2009, 7 ottobre 2009 e 10 dicembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota» con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67, P.IVA n. 03305790713, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.società, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: avv. Preziuso Raffaele nato a Lucera (Foggia) il 30 ottobre 1951 e prof. Galli Marco nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 19 gennaio 1974 e ridotto di una unità nella persona di prof. Cardillo Mario nato a Volturino (Foggia) l'8 luglio 1955.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01945
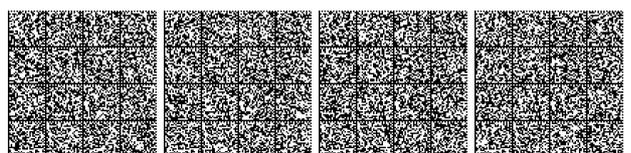
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Agneza Gusa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Agneza Gusa, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea in giurisprudenza con specializzazione giurisprudenza, conseguito nel 2009 presso l'Università «Titu Maiorescu» di Bucarest (Romania) della durata di 5 anni; il titolo è idoneo a consentire l'esercizio della professione di agente di affari in mediazione, avendo la richiedente già frequentato il corso e superato l'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Agneza Gusa, cittadina romena, nata a Găiceana (Romania) in data 18 gennaio 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A01792

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Mariana Dumitrascu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carmen Mariana Dumitrascu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del «Diploma di Bacalaureat» profilo umanistico - lingue straniere, conseguito presso l'Istituto Gruppo Scolastico «Pipera» di Bucarest (Romania), della durata di dodici anni, nonché dell'attestato di un Corso di agente di affari in mediazione organizzato da «SC RAM-INFO SERV s.r.l.» in Bucarest della durata di sessanta ore, con superamento del relativo esame finale nel 2008 nonché dell'esperienza professionale maturata quale procacciatore di affari presso «Solo affitti S.p.A.» in Cesena per sei mesi nel 2007, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, sez. immobiliare;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, di una prova attitudinale, che si configura con l'esame previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39; ciò in conformità al dettato dell'art. 14, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che ove la «conoscenza precisa del diritto nazionale ... costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale» — ed è questo il caso dell'attività di mediatore immobiliare — si può derogare dal principio che prevede in capo al cittadino comunitario il diritto di scelta della misura compensativa. Le materie d'esame sono quelle previste dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, art. 2, e la misura compensativa verrà espletata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale l'interessata intende effettuare l'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Carmen Mariana Dumitrascu, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) in data 1° luglio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, dell'esame richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

Allegato A

II candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda presso una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di Commercio competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita secondo le modalità previste dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, recante "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione" ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dal citato Decreto Ministeriale n. 300/1990. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, consistente in prove scritte ed orali, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Le materie d'esame sono quelle previste dall'art. 2 del Regolamento di cui al D.M. 21 febbraio 1990, n. 300, ovvero:

PROVE SCRITTE:

a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile – con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca - , di diritto tributario – con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;
b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il
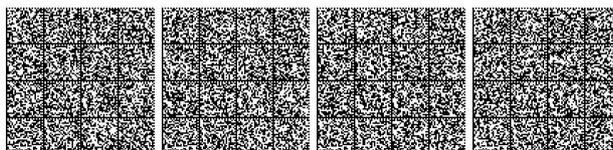
condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

PROVA ORALE: verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per i mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

10A01838

DECRETO 29 gennaio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio agrario provinciale di Latina - Società cooperativa a r.l.», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento dì organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria effettuata nei confronti del Consorzio agrario provinciale di Latina in data 13 novembre 2009 dalle quali si rileva una notevole esposizione debitoria dell'ente dovuta in massima parte alla contrazione del fatturato ed alla svalutazione dei crediti per manifesta inesigibilità degli stessi dovuta allo stato di insolvenza dei debitori;

Considerato che in data 27 luglio 2009 il Consorzio ha presentato una proposta di moratoria ai creditori finalizzata ad attivare la procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 182-*bis* l.f.;

Preso atto della mancata sottoscrizione della proposta di accordo di moratoria da parte dei creditori finanziari e della conseguente impossibilità di attivare la procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 182-*bis* l.f.;

Tenuto conto che la grave situazione economico-finanziaria del Consorzio non consente di garantire la continuità aziendale;

Considerato che il collegio sindacale (verbale n. 309 del 12 novembre 2009) ed il consiglio di amministrazione (verbale n. 407 del 16 novembre 2009) hanno assunto delibere con le quali viene richiesta la liquidazione coatta amministrativa anche al fine di tutelare l'interesse collettivo, garantire la continuazione dell'esercizio d'impresa e salvaguardare il patrimonio aziendale dalle azioni attivabili da parte dei creditori individuali;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa in quanto la situazione di illiquidità del Consorzio è tale da impedire di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 dicembre 2009 con nota n. 139858 è stata data comunicazione al legale rappresentante dell'ente dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto che con nota pervenuta in data 18 dicembre 2009 il presidente del Consorzio ha comunicato di non avere osservazioni e controdeduzioni in merito alla proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerata la qualificazione professionale del prof. avv. Roberto Aloisio;

Ritenuta la sussistenza in capo al prof. avv. Roberto Aloisio delle professionalità tecniche ed amministrative, finalizzate, nello specifico, alla procedura di liquidazione e necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale così come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il «Consorzio agrario provinciale di Latina - Società cooperativa a r.l.», codice fiscale 00238580591, con sede in Latina, s.s. 156 dei Monti Lepini km 52.200, è posta in liquidazione coatta amministrativa ed il prof. avv. Roberto Aloisio, nato a Crotone il 24 giugno 1949 domiciliato in Roma, viale Angelico n. 92 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
ZAIA

10A01837

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea denominata «Bowling».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con d.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bowling», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art.6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti il decreto direttoriale prot. 2009/22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta

Art. 1.

È indetta con inizio dal 15 febbraio 2010 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bowling».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 50.400.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

L'area di gioco, ricoperta di speciale vernice asportabile, è suddivisa in due sezioni. Nella prima sezione, al centro del biglietto, contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri», è riprodotta l'immagine di sette birilli, ognuno recante la scritta «premio». Nella seconda sezione, nella parte inferiore del biglietto, contraddistinta dalla scritta «Numeri fortunati», è riprodotta l'immagine di una palla da bowling.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Si devono grattare i sette birilli e la palla da bowling per scoprire «I tuoi numeri» ed i «numeri fortunati» . Se ne «I tuoi numeri» si trova una o più volte uno o più dei «Numeri fortunati», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova la scritta «Strike» si vincono tutti i premi presenti nell'area di gioco.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 65.524.600,00 è suddivisa nei seguenti premi:

n. 10 premi di euro 100.000,00;
n. 40 premi di euro 10.000,00;
n. 125 premi di euro 1.000,00;
n. 750 premi di euro 500,00;
n. 4.663 premi di euro 200,00;
n. 22,229 premi di euro 100,00;
n. 83.606 premi di euro 50,00;
n. 439.865 premi di euro 20,00;
n. 479.850 premi di euro 10,00;
n. 4.627.140 premi di euro 5,00;
n. 9.778.650 premi di euro 2,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° febbraio 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 116

10A01866

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLTICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bergamini Marie Therese Mireille, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bergamini Marie Therese Mireille cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata e dei titoli professionali di «Perfection es-maquillage Visagisme - Esthetique faciale et corporelle visagisme Epilation Manicure - Soins Corporel massages pedicure» conseguiti in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;
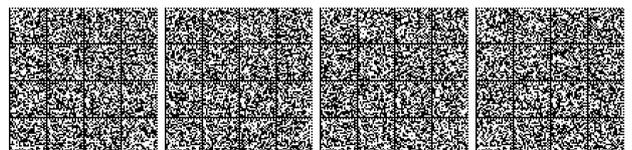
Visto l'art. 5, comma 1, lett. *e)*, dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali di cui alla Lista III dell'allegato IV, per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso dell'esperienza professionale e di una formazione di cui all'art. 30, comma 1, lettere *d)*;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale maturata come lavoratore dipendente nonché dei titoli professionali di: «Perfection es-maquillage Visagisme - Esthetique faciale et corporelle visagisme Epilation Manicure - Soins Corporel massages pedicure», per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista l'esperienza professionale svolta e certificata dalla richiedente per un periodo di circa otto anni, che completa l'eventuale differenza sostanziale nella formazione professionale conseguita in Francia, soddisfacendo i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

L'esperienza professionale certificata dalla richiedente e il possesso dei titoli professionali di: «Perfection es-maquillage Visagisme - Esthetique faciale et corporelle visagisme Epilation Manicure - Soins Corporel massages pedicure», conseguiti presso la Scuola Internazionale D'Esthetique & Visagisme di Parigi (Francia), rispettivamente in data 10 settembre 1983 - 19 marzo 1984 - 8 ottobre 1984, dalla sig.ra Bergamini Marie Therese Mireille, nata a Audun Le Tiche (Francia) il 6 aprile 1957, consentono l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di estetista in Italia, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: MANCINI

10A01808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2009.

Modifica del decreto 17 ottobre 2008, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 102, relativo alla concessione di aiuti per la distribuzione di prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole, modificato dal regolamento (CE) n. 966/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2008, contenente norme di applicazione del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione del 10 luglio 2008, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 966/2009 sono state modificate alcune definizioni dei prodotti eligibili;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni nazionali all'intervenuta normativa comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 17 ottobre 2008, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 657 del 10 luglio 2008 per le quali è concesso l'aiuto, la definizione di prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti ed i quantitativi massimi giornalieri per allievo sono riportati di seguito:
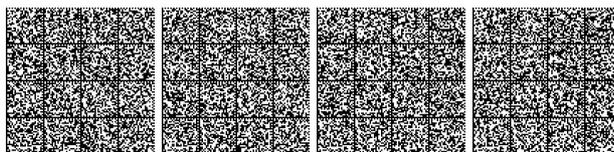
CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
a) Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml ………………	257,50	1,20	18,15
Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml……… …………….	257,50	1,45	18,15
b) Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml …………………………………..	257,50	1,20	18,15
Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,50	1,70	18,15
c) Yogurt ottenuto dal latte trattato termicamente, addizionato o meno di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% (in peso) di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele	257,50	3,50	18,15

CATEGORIA II

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Yogurt ottenuto da latte trattato termicamente, anche aromatizzato, addizionato di frutta, contenente almeno il 75% (in peso) di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele	286,11	3,52	16,34

CATEGORIA III

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/2007, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri	85,83	7,65	54,45

CATEGORIA IV

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggio "Grana Padano " …………	28,64	8,90	163,14
Formaggio "Parmigiano Reggiano" ……	28,64	11,60	163,14

CATEGORIA V

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Altri formaggi, conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/07, diversi dai formaggi della categoria III e IV, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri	33,66	8,05	138,85

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

10A01835

DECRETO 21 gennaio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 813/2000 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2006, con il quale l'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto 6 marzo 2009, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Considerato che il Consorzio fra produttori di Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia ha comunicato di confermare «Suolo e Salute Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerato che «Suolo e Salute Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Suolo e Salute Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Suolo e Salute Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Suolo e Salute Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A01828

DECRETO 21 gennaio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 17 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2006, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visti il decreto 17 giugno 2009, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06;

Visto il decreto 29 settembre 2005 con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Considerato che con regolamento (CE) n. 104 della Commissione del 3 febbraio 2009 è stata accolta la modifica di cui sopra;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.
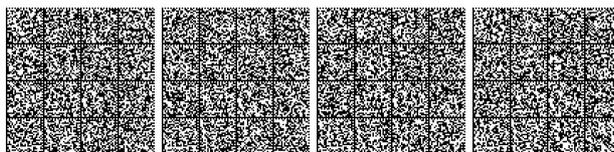
Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Gorgonzola», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Piemonte e Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni Piemonte e Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A01814

DECRETO 21 gennaio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 maggio 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Radicchio di Verona» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 novembre 2003;
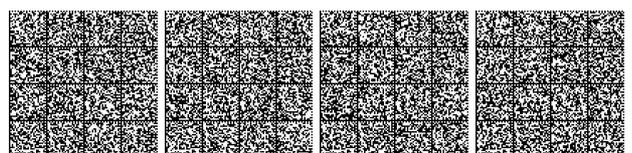
Visto il regolamento (CE) n. 98/09 del 2 febbraio 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;

Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Radicchio di Verona» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 98/09 del 2 febbraio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 28 maggio 2008, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Radicchio di Verona» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 98/09 del 2 febbraio 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A01812

DECRETO 21 gennaio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 17 giugno 2009 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «CSQA certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Amarene Brusche di Modena» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 aprile 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1028/09 del 29 ottobre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena»;

Considerato che l'organismo denominato «CSQA certificazioni Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Amarene Brusche di Modena» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 1028/09 del 29 ottobre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 17 giugno 2009, all'organismo denominato «CSQA certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Amarene Brusche di Modena» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) n.1028/09 del 29 ottobre 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «CSQA certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «CSQA certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A01834

DECRETO 1° febbraio 2010.

Revoca all'organismo denominato «ANCCP Certification Agency srl», dell'autorizzazione attribuita con decreto 23 giugno 2009, n. 13779, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2009 n. 13779 con il quale «ANCCP srl» con sede legale in Milano, via Rombon 11 è stata autorizzata ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico;

Vista la comunicazione della «ANCCP srl» del 25 gennaio 2010, con cui la società medesima rinuncia all'autorizzazione all'espletamento dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto ministeriale del 23 giugno 2009 n. 13779 a «ANCCP srl», con sede legale in Milano, via Rombon 11, è revocata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

A «ANCCP srl» è inibito il rilascio di certificazioni con l'uso del codice «IT-ANC» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d, del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

La società «ANCCP», ai sensi dell'Allegato III, punto 5, del decreto legislativo n. 220 del 1995, deve consegnare, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione.

Art. 4.

Agli operatori assoggettati al sistema di controllo della «ANCCP srl», è concesso il termine di trenta giorni, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, per notificare la variazione dell'organismo di controllo alle competenti Autorità territoriali.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A01829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del prefetto a riposo dott. Giosuè Marino a commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 12 gennaio 2010, il prefetto a riposo dott. Giosuè Marino è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, per un biennio a decorrere dal 16 novembre 2009.

10A01830

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione per l'anno 2010 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari allo 0,7 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2010).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2010, se spettante nella misura intera, è pari a €129,79; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 23.362,70 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2010, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 311,27; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 32.448,22.

Roma, 4 febbraio 2010

Il capo dipartimento: MARINO

10A01827

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Revertor 5 mg/ml» soluzione iniettabile per cani.

Estratto provvedimento n. 4 del 14 gennaio 2010

Specialità medicinale: REVERTOR 5 MG/ML soluzione iniettabile per cani nelle confezioni:

scatola di cartone con 1 flaconcino contenente 10 ml - A.I.C. n. 103996017;

scatola di cartone con 5 flaconcini contenenti 10 ml - A.I.C. n. 103996029;

scatola di cartone con 10 flaconcini contenenti 10 ml - A.I.C. n. 103996031.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0123/001/II/001.

Titolare A.I.C.: CP - Pharma Handelsges. mbH - Ostlandring 13 - De - 31303 Burgdorf - Germania.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso alla specie gatto.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione d'uso alla specie gatto.

Pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti: cani e gatti.

Tale aggiunta comporterà l'adeguamento degli stampati.

La validità resta invariata: 3 anni per il medicinale confezionato per la vendita, ventotto giorni dopo la prima apertura del condizionamento primario.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha validità immediata.

10A01832

Modificazione dell'autorizzazione all'immisione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix» Spot-on per cani oltre 25 kg.

Estratto provvedimento n. 9 del 20 gennaio 2010

Specialità medicinale: ADVANTIX Spot-on per cani oltre 25 kg nelle confezioni:

1 pipetta (1 × 4 ml) - A.I.C. n. 103627016;

2 pipette (2 × 4 ml) - A.I.C. n. 103627028;

3 pipette (3 × 4 ml) - A.I.C. n. 103627030;

4 pipette (4 × 4 ml) - A.I.C. n. 103627055;

6 pipette (6 × 4 ml) - A.I.C. n. 103627042.

Procedure di mutuo riconoscimento: IT/V/0116/001/IB/007 - IT/V/0116/001/IB/008.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionato per vendita e modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura (della busta di alluminio).

Si autorizza per il medicinale per uso veterinario indicato:

estensione da 3 a 5 anni del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita;

estensione da 18 mesi a 24 mesi del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura (della busta di alluminio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

10A01831

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo al decreto 18 novembre 2009, recante: «Individuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ammessi a finanziamento».

Nell'allegato 2 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 2009, la tabella relativa alla regione Liguria, è sostituita dalla seguente:

REGIONE LIGURIA					
Localizzazione	Soggetto attuatone	Tipo intervento	n.alloggi	Importo richiesto	Importo ammesso
Genova	ARTE Genova	Manutenzione straordinaria	64	2.050.262,00	2.050.262,00
Taggia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	, 4	214.300,00	214.300,00
Genova	Comune di Genova	Manutenzione straordinaria	156	5.000.000,00	5.000.000,00
Imperia -Sanremo	ARTE Imperia	Manutenzione straordinaria	3	153.770,00	153.770,00
Taggia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	2	251.353,00	251.353,00
Genova	Comune di Genova	Recupero	10	900.000,00	900.000,00
Savona-Cairo Montenotte	ARTE Savona	Manutenzione straordinaria	53	1.383.000,00	1.383.000,00
Ventimiglia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	12	1.151.517,64	1.151.517,644
Sanremo	Comune di Sanremo	Ristrutturatone	8	1.050.000,00	11.788,74
TOTALE REGIONE LIGURIA			312		11.115.991,38

10A01901

Revoca dell'abilitazione alla società «A.N.C.C.P. S.r.l.», in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 486 del 21 gennaio 2010, alla società A.N.C.C.P. S.r.l. con sede in Milano via Rombon 11, è stata revocata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE realtiva ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni (EN 13986:2004);

murature e prodotti correlati (EN 998-2: 2003, EN 771-1: 2003, EN 771-2: 2003, EN 771-3: 2003, EN 771-4: 2003, EN 771-5: 2003).

10A01839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di orgine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Visto il regolamento 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Ha espresso, nella riunione del 25 e 26 novembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Quistello», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Quistello» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

10A01809

Domanda di registrazione della denominazione «Ovčí Hrudkový Syr - Salašnícky», ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 320 del 24 dicembre 2009, a norma dell'art. 8 del regolamento CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal Družstvo - „Cech výrobcov ovčieho syra v Turci" - Repubblica slovacca, ai sensi dell'art. 7 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - formaggi - «OVČÍ HRUDKOVÝ SYR - SALAŠNÍCKY» .

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9 del predetto regolamento comunitario.

10A01811

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoren»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 272 del 27 gennaio 2010

Medicinale: ISOREN.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Variazione A.I.C.: presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa presentazione del certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R1-CEP 1998-106-Rev 02, relativo al P.A. Valina, a partire dal DMF con concomitante sottomissione delle versioni intermedie dei CEP, da parte del produttore attualmente autorizzato Ajinomoto Co., INC. che produce presso i siti:

Ajinomoto Interamericana IND. E COM. LTDA, via Anhangurra, km 131 Bairro Jaguari Brazil - 13480-970 Limeira;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am. - 27610 Raleigh, North Carolina;

Ajinomoto Co., INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho Kawasaki-Ku Japan - 210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029358037 - «5,4% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 029358049 - «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01803
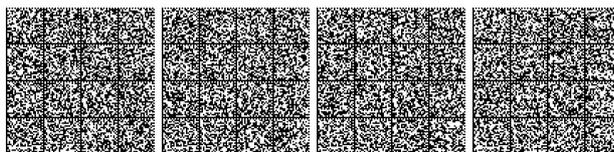
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abstral»

Estratto determinazione n. 1544 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
ABSTRAL

TITOLARE AIC:
ProStrakan Ltd
Galabank Business Park
Galashiels
TD1 1QH
Regno Unito

Confezione
100 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736031/M (in base 10) 14Y44Z (in base 32)

Confezione
100 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736043/M (in base 10) 14Y45C (in base 32)

Confezione
200 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736056/M (in base 10) 14Y45S (in base 32)

Confezione
200 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736068/M (in base 10) 14Y464 (in base 32)

Confezione
300 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736070/M (in base 10) 14Y466 (in base 32)

Confezione
300 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736082/M (in base 10) 14Y46L (in base 32)

Confezione
400 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736094/M (in base 10) 14Y46Y (in base 32)

Confezione
400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736106/M (in base 10) 14Y47B (in base 32)

Confezione
600 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736118/M (in base 10) 14Y47Q (in base 32)

Confezione
600 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736120/M (in base 10) 14Y47S (in base 32)

Confezione
800 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736132/M (in base 10) 14Y484 (in base 32)

Confezione
800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736144/M (in base 10) 14Y48J (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa sublinguale

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa sublinguale contiene:

Principio attivo:
100 microgrammi, 200 microgrammi, 300 microgrammi, 400 microgrammi, 600 microgrammi, 800 microgrammi di fentanil (come citrato)

Eccipienti:
Mannitolo (E421)
Cellulosa microcristallina silicizzata
Croscarmellosa sodica
Magnesio stearato

PRODUZIONE:
Recipharm Stockholm AB
Bränningevägen 10-24
SE-120 54 Årsta
Svezia

RESPONSABILE RILASCIO LOTTI E CONFEZIONAMENTO:
Recipharm Stockholm AB
Lagervägen 7, 136 50 Haninge
Svezia

CONTROLLO LOTTI:
Recipharm Stockholm AB
Maria Skolgata 83
Stockholm
Svezia

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
PS Pharma Service GmbH
Lise-Meitner-Str. 10, D-40670 Meerbusch
Germania

Movianto España, S.A.
C/Helena Rubinstein 4, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe, Madrid
Spagna

Unidrug Distribution Group Limited
Amber Park 1 and 2, Berristow Lane, South Normanton, Alfreton, Derbyshire, DE55 2FH
Regno Unito

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Gestione del dolore intenso nei pazienti adulti mediante terapia a base di oppiacei per il dolore cronico da cancro. Il dolore episodico intenso è una esacerbazione transitoria del dolore cronico persistente diversamente controllato.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
100 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736043/M (in base 10) 14Y45C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
200 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736068/M (in base 10) 14Y464 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
300 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736082/M (in base 10) 14Y46L (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736106/M (in base 10) 14Y47B (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
600 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736120/M (in base 10) 14Y47S (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister OPA/PVC/AL/AL
AIC n. 038736144/M (in base 10) 14Y48J (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ABSTRAL
è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01805
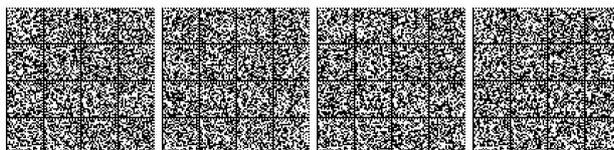
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride RK»

Estratto determinazione n. 1545 del 2 febbraio 2010

Medicinale: FINASTERIDE RK.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.A., via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039417011/M (in base 10) 15LX5M (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039417023/M (in base 10) 15LX5Z (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039417035/M (in base 10) 15LX6C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato, ossido di ferro giallo (E172), sodio docusato, magnesio stearato;

film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), talco, glicole propilenico, indigotina (E132), giallo di crinolina FCF (E104), giallo tramonto FCF (E110).

Produzione, confezionamento e controllo: Famar S.A. - 7, Anthoussa Ave. 153 44 Anthoussa - Grecia.

Controllo e rilascio lotti: Pharmathen S.A. - 6 Dervenakion str. - Pallini 15351 Attiki - Grecia.

Indicazioni terapeutiche: «Finasteride RK» è indicata per il trattamento ed il controllo della iperplasia benigna della prostata (IPB) nei pazienti con prostata ingrossata:

determina una regressione della prostata ingrossata, migliora il flusso urinario e migliora i sintomi associati alla IPB;

riduce l'incidenza di ritenzione acuta urinaria e la necessità di intervento chirurgico, inclusa la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia.

«Finasteride RK» 5 mg compresse può essere somministrata in pazienti con prostata ingrossata (volume prostatico circa superiore a 40 ml).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in esister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039417011/M (in base 10) 15LX5M (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,59;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,36.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Finasteride RK» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01799
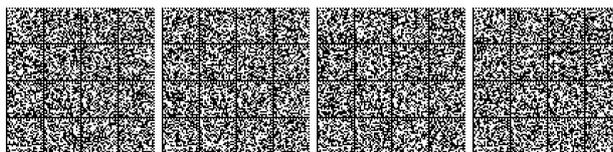
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levocetirizina EG»

Estratto determinazione n. 1546 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
LEVOCETIRIZINA EG

TITOLARE AIC:
EG S.p.A
Via D. Scarlatti, 31 – 20124 Milano

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406018/M (in base 10) 15LLG2 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406020/M (in base 10) 15LLG4 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406032/M (in base 10) 15LLGJ (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406044/M (in base 10) 15LLGW (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406057/M (in base 10) 15LLH9 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406069/M (in base 10) 15LLHP (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406071/M (in base 10) 15LLHR (in base 32)
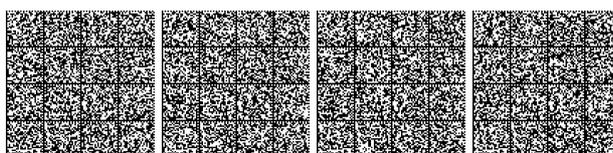
Confezione
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406083/M (in base 10) 15LLJ3 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406095/M (in base 10) 15LLJH (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406107/M (in base 10) 15LLJV (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406119/M (in base 10) 15LLK7 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406121/M (in base 10) 15LLK9 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406133/M (in base 10) 15LLKP (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406145/M (in base 10) 15LLL1 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406158/M (in base 10) 15LLLG (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406160/M (in base 10) 15LLLJ (in base 32)
Confezione
5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406172/M (in base 10) 15LLLW (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406184/M (in base 10) 15LLM8 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406196/M (in base 10) 15LLMN (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406208/M (in base 10) 15LLN0 (in base 32)
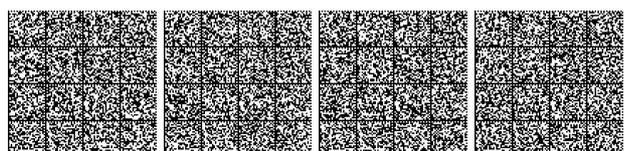
Confezione
5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406210/M (in base 10) 15LLN2 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406222/M (in base 10) 15LLNG (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406234/M (in base 10) 15LLNU (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406246/M (in base 10) 15LLP6 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406259/M (in base 10) 15LLPM (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406261/M (in base 10) 15LLPP (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406273/M (in base 10) 15LQ1N (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406285/M (in base 10) 15LLQF (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406297/M (in base 10) 15LLQT (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406309/M (in base 10) 15LLR5 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 70 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406311/M (in base 10) 15LLR7 (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406323/M (in base 10) 15LLRM (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406335/M (in base 10) 15LLRZ (in base 32)
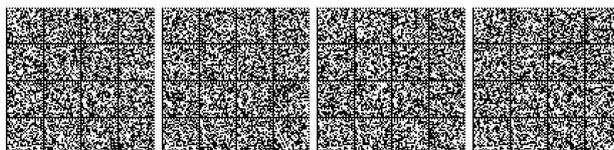
Confezione
5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406347/M (in base 10) 15LLSC (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406350/M (in base 10) 15LLSG (in base 32)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406362/M (in base 10) 15LLSU (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
5 mg di levocetirizina dicloridrato (equivalenti a 4,2 mg di levocetirizina)

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina
Magnesio stearato (E572)

Pellicola di rivestimento
Ipromellosa (E464)
Titanio diossido (E171)
Macrogol 400

CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
Synthon BV, Microweg 22 6545 CM Nijmegen (Olanda)

STADA Production Ireland Ltd, Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary (Irlanda)

N.V. Eurogenerics S.A., Heizel Esplanade Heysel b 22 1020 Brussel/Bruxelles (Belgio)

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary (Irlanda)

Genus Pharmaceuticals, park View House 65 London Road Newbury Berkshire RG141JN (Regno Unito)

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO, CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:
Synthon Hispania S.L., Castellò 1 Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat (Spagna)

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel (Germania)

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten-Leur (Olanda)

LAMP SAN PROSPERO S.P.A. , Via della Pace 25/A 41030 San Prospero (Modena-Italia)

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO E RILASCIO LOTTI:
PharmaCoDane Aps, Marielundvej 46 A 2750 Herlev (Danimarca)

RILASCIO LOTTI:
STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2 1190 Wien (Austria)

CONTROLLO LOTTI:
Quinta-Analytica s.r.o., Pražskà 1486/18c 10200 Prague 10 (Repubblica Ceca)

Labor L + S AG, Mangelsfeld 4 D-97708 Bad Bocklet- Großenbrach (Germania)

CONFEZIONAMENTO:
MPF bv, Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda)

Rottendorf Pharma, Zone Industrielle No 2 Batterie 1000 59309 Valenciennes Cedex (Francia)

Klocke Verpackungs –Service GmbH, max Becker Str. 6 76356 Weingarten/Baden (Germania)

Hemofarm A.D., Beogradisk Put bb 26300 Vršac (Serbia)

Hemofarm LLC, 62 Kievkoye shosse St P.O. box 8042 249030, Obninsk, Kaluga Region (Russia)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO LOTTI:
Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfolder strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Levocetirizina è indicata per:
sollievo dai sintomi dell'orticaria cronica idiopatica

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 039406057/M (in base 10) 15LLH9 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 89
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 3,08
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 5,77

Confezione
5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
AIC n. 039406234/M (in base 10) 15LLNU (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 89
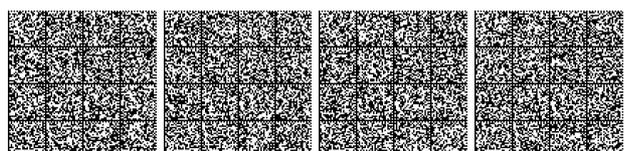
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 3,08
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 5,77

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEVOCETIRIZINA EG
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A01800

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Midazolam Accord Healthcare»

Estratto determinazione n. 1547 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE

TITOLARE AIC:
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF
Regno Unito

Confezione
1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale da 5 ml
AIC n. 039235015/M (in base 10) 15FCG7 (in base 32)

Confezione
5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale da 1 ml
AIC n. 039235027/M (in base 10) 15FCGM (in base 32)

Confezione
5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale da 3 ml
AIC n. 039235039/M (in base 10) 15FCGZ (in base 32)

Confezione
5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala da 10 ml
AIC n. 039235041/M (in base 10) 15FCH1 (in base 32)
FORMA FARMACEUTICA:
Soluzione iniettabile o per infusione

COMPOSIZIONE:
Ogni ml di soluzione iniettabile o per infusione contiene:

Principio attivo:
1 mg, 5 mg di midazolam (come midazolam cloridrato)
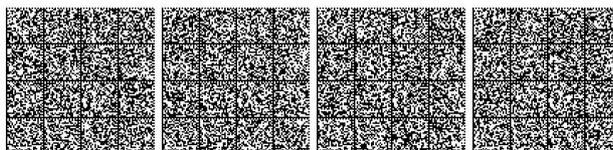
Eccipienti:
Cloruro di sodio
Acido cloridrico concentrato (per l'aggiustamento del pH)
Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH)
Acqua per preparazioni iniettabili

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:
Intas Pharmaceuticals Limited
Plot No 457, 458,
Sarkhej-Bavla Road, Matoda, Tal. Sanad Ahmedabad-382210, India

CONTROLLO LOTTI:
Astron Research Limited
Sage House,
319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom

RILASCIO LOTTI:
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Midazolam é un principio attivo a breve azione sedativa indicato:

In adulti:
SEDAZIONE COSCIENTE prima e durante procedure diagnostiche o terapeutiche con o senza anestesia locale.

ANESTESIA
- Premedicazione prima dell'induzione dell'anestesia
- Induzione dell'anestesia
- Come componente sedativo nell'anestesia combinata

SEDAZIONE IN UNITÁ DI CURA INTENSIVA

In bambini:
SEDAZIONE COSCIENTE prima e durante procedure diagnostiche o terapeutiche con o senza anestesia locale.

ANESTESIA
- Premedicazione prima dell'induzione dell'anestesia

SEDAZIONE IN UNITÁ DI CURA INTENSIVA

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale da 5 ml
AIC n. 039235015/M (in base 10) 15FCG7 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 7,40

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 12,21

Confezione
5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale da 1 ml
AIC n. 039235027/M (in base 10) 15FCGM (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 7,40
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 12,21

Confezione
5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale da 3 ml
AIC n. 039235039/M (in base 10) 15FCGZ (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 22,20
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 36,64

Confezione
5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala da 10 ml
AIC n. 039235041/M (in base 10) 15FCH1 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 7,40
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 12,21

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE
è la seguente**:**medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A01801
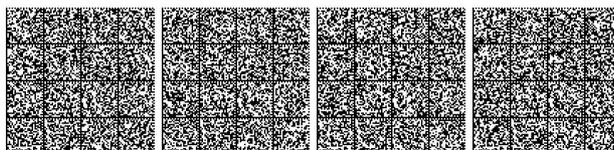
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxcarbazepina Teva»

Estratto determinazione n. 1548 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
OXCARBAZEPINA TEVA

TITOLARE AIC:
Teva Italia S.r.l.
Via Messina, 38
Milano

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416019/M (in base 10) 15LW6M (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416021/M (in base 10) 15LW6P (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416033/M (in base 10) 15LW71 (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416045/M (in base 10) 15LW7F (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416058/M (in base 10) 15LW7U (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416060/M (in base 10) 15LW7W (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416072/M (in base 10) 15LW88 (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister trasparente PVC/PVDC conf. ospedaliera
AIC n. 039416096/M (in base 10) 15LW90 (in base 32)

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister trasparente PVC/PVDC conf. ospedaliera
AIC n. 039416108/M (in base 10) 15LW9D (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416110/M (in base 10) 15LW9G (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416122/M (in base 10) 15LW9U (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416134/M (in base 10) 15LWB6 (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416146/M (in base 10) 15LWBL (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416159/M (in base 10) 15LWBZ (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416161/M (in base 10) 15LWC1 (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416173/M (in base 10) 15LWCF (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister trasparente PVC/PVDC conf. ospedaliera
AIC n. 039416185/M (in base 10) 15LWCT (in base 32)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister trasparente PVC/PVDC conf. ospedaliera
AIC n. 039416197/M (in base 10) 15LWD5 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
300 mg, 600 mg di oxcarbazepina

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Lattosio monoidrato
Amido di mais
Crospovidone
Povidone (K-30)
Cellulosa microcristallina
Sodio amido glicolato (tipo A)
Silice colloidale anidra
Magnesio stearato

Rivestimento della compressa
Ipromellosa
Macrogol 6000
Macrogol 400
Titanio diossido (E171)
Ferro ossido giallo (E172)
Lacca di alluminio giallo tramonto (E110)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd
Hashikma St., Industrial Zone, 44102 Kfar Saba Israele

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:
Teva UK Ltd. – Brampton Road – Hampden Park – BN 22
9AG Eastbourne – East Sussex (Regno Unito)

Pharmachemie B.V. – Swensweg 5 – Postbus 552, 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi)

TEVA Santé SA – Rue Bellocier, 89107 Sens (Francia)

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi st. 13 – H-4042 Debrecen (Ungheria)

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Tàncsics Mihàly st.82 – H-2100 Gödöllő (Ungheria)

CONTROLLO E RILASCIO LOTTI:
IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Ostravskà 29, č.p. 305, 747 70 Opava – Komàrov
Repubblica Ceca

CONFEZIONAMENTO:
MPF B.V.
Appelhof 13, 8465 RX Heerenveen (Oudehaske) Paesi Bassi

Pharmapack International B.V.
Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi)

Klocke Verpackungs-Service GmbH
Max-Becker-Strasse 6, 76356 Weingarten
(Germania)

Belmac S.A.
C/C n. 4 Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza Spagna

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
Biokanol Pharma GmbH
Kehler Strasse 7, 76437 Rastatt
(Germania)

NEOLOGISTICA S.r.l.
Via XX Settembre, 30 20024 Garbagnate Milanese
(Italia)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
L'oxcarbazepina è indicata per il trattamento di crisi convulsive parziali con o senza crisi generalizzate tonico-cloniche secondarie.
E' indicata sia per l'uso in monoterapia sia come terapia aggiuntiva negli adulti e nei bambini di età uguale o superiore ai 6 anni.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
600 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416134/M (in base 10) 15LWB6 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 13,34
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 22,01

Confezione
300 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister trasparente PVC/PVDC
AIC n. 039416033/M (in base 10) 15LW71 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,93
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,44

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OXCARBAZEPINA TEVA è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primene»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 276 del 27 gennaio 2010

Titolare AIC: BAXTER S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell' Industria, 20, 00144 - ROMA (codice fiscale 00492340583)

Medicinale: **PRIMENE**

Variazione AIC: Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione del certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea Europea n. R1-CEP 1998-067-Rev 01, relativo al P.A. Fenilalanina, da parte del produttore attualmente autorizzato Ajinomoto Co. INC., che produce presso i siti:

- Ajinomoto Co. INC., Tokai Plant II, 1730 Hinaga J- 510-0885 Yokkaichi, Mie Prefecture;
- Ajinomoto Co. INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa.

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 026905099 - " 10 % soluzione per infusione " 20 flaconi da 100 ml
AIC N. 026905101 - " 10 % soluzione per infusione " 10 flaconi da 250 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A01804

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione n. 2876 del 18 dicembre 2009, relativo al medicinale «Ossigeno Linde Medicale»

Estratto determinazione n. 268 del 27 gennaio 2010

Alla Determinazione N° 2876 del 18/12/2009 e al relativo Estratto, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 4 del 07/01/2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: **OSSIGENO LINDE MEDICALE** – Titolare AIC: LINDE MEDICALE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Guido Rossa, 3, 20010 - Arluno (MI) Italia, Codice Fiscale 04411460639, nella parte relativa alla "Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC", nonché nella parte relativa alla "Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura", sono apportate le seguenti modifiche:

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri
AIC n° 039133020 (in base 10) 15B7UW (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri
AIC n° 039133032 (in base 10) 15B7V8 (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri
AIC n° 039133044 (in base 10) 15B7VN (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri
AIC n° 039133057 (in base 10) 15B7W1 (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri
AIC n° 039133069 (in base 10) 15B7WF (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri
AIC n° 039133071 (in base 10) 15B7WH (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri
AIC n° 039133083 (in base 10) 15B7WV (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice erogatrice integrata da 27 litri
AIC n° 039133095 (in base 10) 15B7X7 (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 30 litri
AIC n° 039133107 (in base 10) 15B7XM (in base 32)

in luogo di:

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 2 litri
AIC n° 039133020 (in base 10) 15B7UW (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 3 litri
AIC n° 039133032 (in base 10) 15B7V8 (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 5 litri
AIC n° 039133044 (in base 10) 15B7VN (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 7 litri
AIC n° 039133057 (in base 10) 15B7W1 (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 10 litri
AIC n° 039133069 (in base 10) 15B7WF (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 14 litri

AIC n° 039133071 (in base 10) 15B7WH (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 20 litri
AIC n° 039133083 (in base 10) 15B7WV (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice integrata da 27 litri
AIC n° 039133095 (in base 10) 15B7X7 (in base 32)

Confezione: " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 30 litri
AIC n° 039133107 (in base 10) 15B7XM (in base 32)

Confezione: AIC n° 039133020 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 2 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133032 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 3 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133044 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 5 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133057 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 7 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133069 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 10 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133071 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 14 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133083 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 20 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133095 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice integrata da 27 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039133107 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 30 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

in luogo di

Confezione: AIC n° 039133020 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 2 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133032 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 3 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133044 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 5 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133057 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 7 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133069 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 10 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133071 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 14 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133083 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 20 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133095 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola erogatrice integrata da 27 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039133107 - " 200 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola integrata da 30 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A01806

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione n. 2868 del 18 dicembre 2009, relativo al medicinale «Sanoxygen»

Estratto determinazione n. 266 del 27 gennaio 2010

Alla Determinazione N° 2868 del 18/12/2009 e al relativo Estratto, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 4 del 07/01/2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: **SANOXYGEN** – Titolare AIC: LA SANITARIA DI LEUCCI ANTONIO, con sede legale e domicilio fiscale in Via Don B. Raino', 25, 73024 - Maglie (LE) Italia, Codice Fiscale LCCNTN42B26E815M, nella parte relativa alla "Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC", nonché nella parte relativa alla "Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura", sono apportate le seguenti modifiche:

Confezione: " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri
AIC n° 039109018 (in base 10) 159JDU (in base 32)

Confezione: " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri
AIC n° 039109020 (in base 10) 159JDW (in base 32)

Confezione: " 215 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;
AIC n° 039109032 (in base 10) 159JF8 (in base 32)

Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 26,5 litri
AIC n° 039109044 (in base 10) 159JFN (in base 32)

in luogo di:

Confezione: " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri
AIC n° 039109018 (in base 10) 159JDU (in base 32)

Confezione: " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri
AIC n° 039109020 (in base 10) 159JDW (in base 32)

Confezione: " 215 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri;
AIC n° 039109032 (in base 10) 159JF8 (in base 32)

Confezione: " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 26.500 litri
AIC n° 039109044 (in base 10) 159JFN (in base 32)

Confezione: AIC n° 039109018 - " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039109020 - " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PHT)

Confezione: AIC n° 039109032 - " "215 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri; **- RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039109044 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 26,5 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
A (PT-PHT)

in luogo di:

Confezione: AIC n° 039109018 - " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 7 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
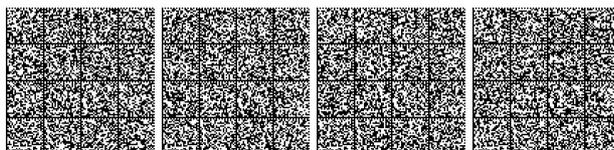
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039109020 - " 150 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 20 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039109032 - " "215 bar gas medicinale compresso " bombola in acciaio da 14 litri; **- RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

Confezione: AIC n° 039109044 - " gas medicinale criogenico " contenitore criogenico mobile da 26.500 litri- **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica
Classe di rimborsabilità:
C

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A01807

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo alla modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Villa Santina

Con decreto segretariale n. 26 del 7 dicembre 2009 si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 26 del 7 dicembre 2009, sono state approvate le nuove condizioni di pericolosità geologica relative alla perimetrazione codice n. 0301330100, ubicata presso il cimitero comunale, in comune di Villa Santina (Udine).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Udine e al comune di Villa Santina (Udine) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

10A01833

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Aggiornamento nell'anno 2010 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2010 - d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 65 - il comitato istituzionale dell'autorità di bacino della Basilicata ha adottato l'aggiornamento 2010 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

In ottemperanza all'art. 9 della legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2001, l'aggiornamento e la relativa documentazione sono depositati presso le seguenti sedi delle regioni e province interessate per l'eventuale consultazione per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Autorità di bacino della Basilicata, corso Umberto I, 28 - Potenza - referente: dott. Guido Cerverizzo, tel. 0971.669977-0971.669981;

Regione Puglia - Assessorato lavori pubblici e risorse naturali e difesa del suolo, via delle Magnolie, zona industriale - 70026 Modugno (Bari) - referente: dott. Giovanni Campobasso, tel. 080/5407864;

Regione Calabria - Assessorato lavori pubblici, via Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro. - referente: ing. Giovanni Ricca, tel. 0961/857454;

Provincia di Potenza - servizio viabilità e trasporti - piazza delle Regioni - 85100 Potenza - referente: ing. Antonio Mancusi, tel. 0971/417160;

Provincia di Matera, via Ridola n. 60 - 75100 Matera - referente: ing. Antonio Ippolito, tel. 0835/306234;

Provincia di Bari servizio acque parchi protezione civile - assetto del territorio, Via Amendola n.189/B - 70125 Bari - referente: ing. Francesco Luisi, tel. 080/5412610;

Provincia di Taranto, via Anfiteatro n. 4 - 74100 Taranto - referente: dott. Angelo Rusciano, tel. 099/4587267/4521120;

Provincia di Cosenza - Settore protezione civile e difesa del suolo, via Galliano n. 6/f - 87500 Cosenza - referente: dott. Antonio Rizzuto, tel. 0984/814452.

Le consultazioni si potranno effettuare dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9 alle ore 13.

Le osservazioni al piano possono essere inoltrate all'Autorità di bacino della Basilicata, oltre alla regione territorialmente competente, entro la data di scadenza del periodo di consultazione.

L'aggiornamento del piano stralcio per l'atto idrogeologico potrà essere, altresì, consultato sul sito www.adb.basilicata.it.

10A01860

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-037) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 5 *

€ 1,00